

COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO COMUNALE

Sulle concessioni di aree comunali per l'esercizio
dei Circhi e degli Spettacoli viaggianti
(Legge 18 marzo 1968, n. 337 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/05/2015

INDICE SOMMARIO

Premessa- Disposizioni Generali

Titolo I

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Orari e durata del Parco e organico
- Art. 3 Presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni
- Art. 4 Aspettativa
- Art. 5 Concessione delle aree
- Art. 6 Convocazione operatori e rapporti con organizzazioni sindacali
- Art. 7 Criteri per la composizione del Parco
- Art. 8 Anzianità di frequenza
- Art. 9 Attrazioni novità
- Art. 10 Conversione
- Art. 11 Successioni – Subingressi
- Art. 12 sostituzione dell'attrazione
- Art. 13 Gestione dell'attrazione
- Art. 14 Commissione interna
- Art. 15 Allestimento e funzionamento del Parco
- Art. 16 Carovane abitazione e carri di trasporto
- Art. 17 Attività complementari

Titolo II

- Art. 18 Complessi non costituenti parchi divertimento
- Art. 19 Attività Circensi

Titolo III Disposizioni finali

- Art. 20 Aree private
- Art. 21 Sgombro rifiuti
- Art. 22 Organizzatori di parchi divertimento
- Art. 23 Esclusione e revoca
- Art. 24 Violazioni regolamentari
- Art. 25 Norme finali e di rinvio

Premessa
Disposizioni Generali

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio degli Spettacoli Viaggianti, sia nei parchi tradizionali, che per altri impianti non costituenti parchi tradizionali, ed i Circhi sono disciplinate, oltre che dalla legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO I

Art. 1
Definizioni

Attrazioni

Sono considerate "attrazioni" quelle inserite nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68, aggiornato con Decreto Interministeriale del 14 giugno 2012 (G.U. n. 158 del 9 luglio 2012) nonché successive modifiche ed integrazioni.

Piccolissime attrazioni

Per piccolissime attrazioni si intendono le piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a 2 mq.

Aree

Le attività dei tradizionali Luna Park di cui alla premessa possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della Legge 337 del 1968. Le aree destinate al Luna Park, sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta comunale.

Organico

Per organico si intende la composizione del Luna Park determinata per categoria e/o tipologia di attrazione e/o utenza a cui si rivolge l'attrazione stessa e spettacolarità.

Frequentatori abituali

Agli effetti della partecipazione al Luna Park sono considerati frequentatori abituali coloro i quali, con la medesima attrazione, hanno maturato un'anzianità di presenza di almeno 5 anni negli ultimi 10, visti gli atti conservati presso i competenti uffici comunali.

Art. 2
Orari e durata del Parco e organico

In occasione di Fiere, Sagre o altre manifestazioni nel territorio comunale con costituzione di Luna Park, il Sindaco o suo delegato, stabilisce:

- la data di inizio e la durata del Luna Park;
- gli orari quotidiani di apertura e chiusura del Luna Park;
- i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
- il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di carico e della abitazioni mobili;
- il numero ed il tipo delle attrazioni che faranno parte del Luna Park per l'edizione

- dell'anno solare in corso;
- la disciplina dell'uso degli apparecchi sonori;
- eventuali prescrizioni o condizioni di carattere particolare.

Il Responsabile del competente servizio, sentita la Commissione del parco, può concedere proroghe oltre la data stabilita, senza che ciò costituisca diritti per le future edizioni del Luna Park.

L'organico del Luna Park è stabilito dal Responsabile del servizio competente, in base agli indirizzi dell'Amministrazione comunale e tenuto conto delle caratteristiche delle aree individuate dalla Giunta comunale.

Per assicurare un giusto equilibrio all'interno del Luna Park ogni attrazione deve essere diversa dalle altre. Tale disposizione non si applica alle piccolissime attrazioni.

L'organico comprende anche:

- un'attrazione novità;
- al massimo due piccolissime attrazione per ogni ditta ammessa a partecipare al parco, salvo quanto stabilito all'art. 17.

L'organico può essere soggetto a revisione nei seguenti casi:

1. quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area;
2. quando intervengano modifiche nella superficie globale dell'area;
3. quando si verificano squilibri a seguito di conversioni.

L'organico, inoltre, può essere revisionato ogni cinque anni.

In sede di revisione si tiene conto della graduatoria determinata ai sensi dell'art. 7.

Art. 3

Presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni

Ogni richiesta volta all'installazione di attrazioni ed al conseguimento dell'aspettativa nel Luna Park deve essere presentata in bollo al Responsabile del Servizio Commercio Suap – Promozione del territorio, tramite posta certificata firmata digitalmente, non oltre il **30/04** di ogni anno, a partire dall'anno 2016, fatte salve deroghe da parte del Responsabile suddetto.

Per l'edizione anno 2015 le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30/06/2015.

Nella domanda deve essere indicata chiaramente e in modo inequivocabile l'attrazione che si intende installare e occorre specificare se si intende essere ammessi con attrazione costituente novità.

Occorre inoltre indicare e allegare quanto segue:

- a) Generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito o altri recapiti che garantiscono un pronto reperimento, codice fiscale, partita IVA). In caso di società,

- oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA della società stessa;
- b) Tipologia dell'attrazione che si intende installare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 dell L. 337/68 e s.m.i. , precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato;
 - c) Dimensioni dell'ingombro al suolo e durante il funzionamento, comprese pedane, cassa, tettoia, panchine, transenne ed ogni altra attrezzatura di pertinenza dell'attrazione;
 - d) Fotografia delle attrazioni per le quali si presenti domanda di conversione o domanda di ammissione come attrazioni costituenti novità. La fotografia può essere, altresì, richiesta qualora sussistano dubbi sulle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'attrazione, anche in relazione a possibili sostanziali somiglianze con altre attrazioni già presenti nel Luna Park;
 - e) Estremi della licenza di cui all'art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale e numero di registrazione;
 - f) il numero delle carovane-abitazione e dei carriaggi e la loro dimensione.
 - g) autocertificazione del possesso dei requisiti morali.

Nel caso in cui la domanda di ammissione risulti incompleta o inesatta deve essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

Art. 4 **Aspettativa**

Il frequentatore abituale può chiedere, con istanza formale, inviata tramite posta certificata, diretta al Responsabile del Servizio Commercio Suap – Promozione del territorio, la sospensione della concessione del posteggio sulla Piazza per il periodo di un anno, per malattia, causa di forza maggiore e per esplicitare la propria attività in altra località, entro i seguenti termini:

- a) se la richiesta di aspettativa è presentata in sostituzione della domanda di ammissione deve pervenire all'amministrazione comunale entro il termine previsto dal precedente art.3;
- b) se la richiesta di aspettativa è presentata successivamente alla domanda di ammissione deve pervenire e a rettifica di quest'ultima, essa deve pervenire entro il 31/08/2015;

La presentazione della richiesta di aspettativa comporta automaticamente la non inclusione nell'organico del parco divertimenti per l'edizione cui si riferisce.

Gli eventuali posteggi saranno assegnati ad altri esercenti dall'Amministrazione Comunale, secondo i criteri stabiliti all'art. 7 e 9 del presente regolamento.

Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di aspettativa determina la non accettazione della stessa ed il richiedente è considerato assente a tutti gli effetti.

N. 2 richieste di aspettativa nel corso di 5 anni comportano l'esclusione definitiva dal parco.

Art. 5
Concessione delle aree

La concessione delle aree per l'installazione del Luna Park è rilasciata direttamente dal responsabile del Servizio competente ad ogni singolo esercente.

Il Responsabile del Servizio, tenuto conto delle conversioni concesse e delle richieste di aspettativa pervenute, determina la composizione del Luna Park sulla base dei criteri di cui all' art. 7.

Dell'avvenuto accoglimento della richiesta viene data comunicazione tramite posta certificata, agli interessati almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Con la stessa comunicazione agli ammessi viene assegnato il termine entro il quale provvedere al completamento della documentazione prescritta dalla legge e dal presente Regolamento.

L'autorizzazione all'occupazione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento del Responsabile del Servizio.

Tale provvedimento è subordinato alla presentazione dei documenti sottoelencati:

- a) Marca da bollo del valore vigente;
- b) Copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità per il periodo di svolgimento del Luna Park;
- c) Copia del certificato annuale di collaudo relativo a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, in corso di validità nonché di ogni altra documentazione tecnica richiesta, onde ottenere il parere preventivo della Commissione Provinciale o comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,
- d) Copia della licenza di cui all'art. 69 del TULPS;
- e) Non saranno accolte le domande degli operatori che non abbiano ancora provveduto al pagamento della COSAP o sanzioni relative ad anni precedenti;
- f) Copia attestato di abilitazione D.M. 18/05/2007 e. s.m.i.;
- g) Copia documento di identità in corso di validità;
- h) Documentazione attestante la registrazione e il connesso codice identificativo dell'attrazione o copia dell'istanza diretta all'ottenimento degli stessi;
- i) Indicazione nominativa delle persone presenti nell'area adibita a sosta delle abitazioni specificando il rapporto di parentela o altro con il titolare della concessione,
- j) Indicazione nominativa degli eventuali coadiuvanti e dipendenti.
- k) presentazione di una relazione tecnica di un professionista di cui all'elenco previsto dall'art. 141 del R.D. 635/40 e s.m.i. , attestante la rispondenza alle regole tecniche stabiliti con Decreto del Ministero dell'Interno, nel caso di attrazioni, la cui installazione, anche congiunta, non configuri l'insediamento di un Luna Park e/o la cui capienza complessiva risulti pari o inferiore alle 200 persone;
- l) dichiarazione di corretto montaggio e installazione sottoscritta dal gestore, se in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.M. 18/05/2007 e s.m.i. o redatta da tecnico abilitato;

- m) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attrazione (collegamento elettrico al contatore ENEL) a firma di un tecnico abilitato (elettricista) ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.M. 18/05/2007;
- n) parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS e all'osservanza delle relative prescrizioni.

Non saranno autorizzate le installazioni ed apertura di attrazioni non presenti o non installate completamente, al momento del sopralluogo di collaudo del parco, da parte della Commissione suddetta.

Art. 6

Convocazione operatori e rapporti con le organizzazioni sindacali

Il Responsabile del Servizio competente informa le Associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, che abbiano fornito il proprio recapito, in merito allo svolgimento del Luna Park in programma e comunica, altresì, i nominativi delle ditte ammesse ed escluse.

L'amministrazione comunale, salvo deroghe, il primo sabato del mese di giugno, convoca un incontro con tutti gli operatori accolti a partecipare all'edizione del Luna Park per l'anno in corso.

All'incontro potranno partecipare tutti gli operatori frequentatori abituali del parco.

E' obbligatoria la presenza dei componenti o del membro supplente, della commissione interna alle riunioni convocate dall'amministrazione comunale, inerenti la gestione del Luna Park.

Art.7

Criteri per la composizione del Parco

Il Responsabile del servizio competente, rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza continuativa, riferita alla ditta, con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione.

Per i nuovi inserimenti potrà essere compilata dall'Amministrazione comunale, una graduatoria di attesa.

Le nuove assegnazioni avverranno tenendo conto complessivamente dei criteri sotto elencati:

- anzianità di richiesta di partecipazione della medesima ditta con la medesima attrazione e per la singola manifestazione: assegnazione 10 punti
- anzianità di richiesta di partecipazione della medesima ditta per la singola manifestazione: assegnazione 5 punti

Art. 8

Anzianità di frequenza

L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni esercente per ogni singola attrazione, ad eccezione delle piccolissime attrazioni, è calcolata in base al numero di presenze alle varie edizioni del Luna Park, intendendo cumulabili anche i periodi di assenza giustificata, come previsto dall'art. 4.

La partecipazione al Luna Park con un'attrazione novità non viene conteggiata ai fini dell'anzianità di frequenza.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza si assegna ad ogni esercente, con riferimento ad ogni singola attrazione ammessa, un punto per ogni edizione del Luna Park.

L'elenco delle presenze è aggiornato annualmente dal responsabile del Servizio.

Art. 9 **Attrazioni novità**

Nella predisposizione del Luna Park, può essere riservata un'area per un'attrazione di tipo nuovo da avvicinarsi ogni anno.

Per attrazione di novità si deve intendere quella attrazione, inclusa nell'elenco ufficiale redatto dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, che presenta caratteristiche nuove e tali da non risultare simile ad altre già esistenti sulla piazza, essa deve essere in grado di suscitare, per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo e non deve avere frequentato il parco almeno nei 3 (tre) anni precedenti.

Le eventuali modifiche restrittive dell'area interessata si discuteranno con la commissione del parco.

Qualora non vengano presentate richieste idonee all'ottenimento della concessione in qualità di "attrazione novità" l'area potrà essere assegnata, compatibilmente con le misure disponibili e salvaguardando l'equilibrio del parco, ad altra attrazione presente nella graduatoria di attesa, redatta utilizzando i criteri di cui all'art. 7.

Nel caso vengano presentate più richieste ritenute indonee, la concessione potrà essere assegnata, compatibilmente con lo spazio disponibile, seguendo la procedura di cui all'art. 7.

Art. 10 **Conversione**

Il frequentatore del Luna Park che intende sostituire l'attrazione e vuole mantenere l'anzianità di frequenza, deve presentare richiesta di conversione, tramite posta certificata firmata digitalmente.

La domanda di conversione può essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione al Luna Park, oppure in data successiva. In ogni caso essa deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 45 giorni prima dell'inizio del Luna Park.

La conversione è consentita purché il richiedente abbia mantenuto un'anzianità soggettiva con la medesima attrazione di almeno 3 (tre) anni.

L'istituto della conversione non si applica per le piccolissime attrazioni.

Il responsabile del servizio può concedere la conversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, a condizione che:

- non venga mutato l'equilibrio funzionale del Luna Park
- la nuova attrazione, sia compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo del Parco e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione al Parco degli altri frequentatori
- la nuova attrazione dovrà, di regola, occupare una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione mantenendone, lo stesso rapporto delle dimensioni al suolo e nell'ingombro durante il funzionamento.
- sia di tipo e soggetto tali da non risultare uguale o simile ad attrazioni già presenti nell'area disponibile (da desumersi anche dalla fotografia dell'attrazione).

Con la conversione dell'attrazione l'esercente rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione; conserva, invece, l'anzianità di frequenza maturata.

Qualora vi siano più richieste di conversione per lo stesso tipo di attrazione, che presentino i requisiti di cui sopra, verrà data la priorità alla ditta con più anzianità di frequenza.

Art. 11

Successioni – Subingressi

La successione nella titolarità di una attrazione avvenuta per causa di morte, per raggiungimento del diritto a pensione, per invalidità o qualsiasi altro titolo, a favore di discendenti in linea diretta entro il 3° grado ed il 2° grado di convivenza, già coadiuvanti nella gestione dell'attrazione, comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza maturata.

In caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante conserva il diritto di frequenza alla piazza e l'anzianità maturata dal cedente nella dislocazione che gli competeva sulla piazza medesima.

In caso di atto tra vivi, l'attrazione può essere convertita dopo 2 anni di frequenza.

Nel caso l'azienda sia ceduta prima dei due anni di frequenza, la collocazione dell'attrazione ceduta sarà stabilita dal Responsabile del servizio.

Nel caso d'azienda formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza oggetto di separati atti di cessione, ai fini dell'anzianità di frequenza i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione occupata dal cedente con riferimento ad ogni singola attrazione.

Sono fatte salve le situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12

Sostituzione dell'attrazione

Sentita la commissione interna, è consentita al titolare della concessione la sostituzione dell'attrazione con una delle stesse dimensioni o inferiore, che mantenga lo stesso tipo di sagoma e facente parte della stessa tipologia di attrazione, nei seguenti casi:

- calamità naturali;
- casi fortuiti documentati.

La sostituzione dell'attrazione non può essere richiesta per due anni consecutivi.

Art. 13

Gestione dell'attrazione

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima.
2. Può essere sostituito o coadiuvato dai famigliari, purchè maggiorenni e non siano titolari di altra autorizzazione similare.
3. E' altresì vietata ogni forma di subconcessione delle aree.
4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o molestie a persone o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.
5. Le eventuali violazioni ai commi precedenti comporteranno la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal Parco per almeno 2 (due) anni.
6. L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione.
7. Ciascun esercente, in particolare, deve:
 - mantenere l'attrazione illuminata nelle ore serali o notturne di funzionamento del Luna Park,
 - Pagare la tassa o il canone ed ogni altro tributo o sanzioni dovuti per l'occupazione del suolo Pubblico, sia relativo all'attrazione che alle abitazioni;
 - Rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
 - Installare esclusivamente le attrazioni autorizzate;
 - Occupare soltanto l'area indicata sull'autorizzazione;
 - Rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni;
 - Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - Rispettare le norme igienico sanitarie e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;
 - Provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori;
 - Tenere esposto in modo chiaro sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi;
 - Astenersi dal cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione;

- Utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività Circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia della vigente specifica normativa.

9- L'infrazione alle disposizioni sopra riportate sarà sanzionata ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 14 **Commissione Interna**

(Nomina - composizione - e compiti)

La Commissione interna è nominata dall'Assemblea degli operatori partecipanti al Luna Park, e resta in carica per 3 anni.

Tale Commissione è l'unico interlocutore con l'Amministrazione Comunale ed ha il compito di collaborare per una migliore gestione e funzionamento del parco.

La Commissione Interna è composta da 3 (tre) membri se i concessionari sono fino a 50 (cinquanta), mentre se saranno più di 50 (cinquanta), la Commissione Interna è composta da 5 (cinque membri).

La Commissione interna collabora con l'Amministrazione comunale per la corretta gestione del Luna Park, per lo svolgimento della "Festa del bambino" che prevede sconti e promozioni o per altre iniziative analoghe e similari.

La commissione interna non potrà attribuirsi, in nessuno caso, competenze riservate alle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 15 **Allestimento e funzionamento del Parco**

1. La predisposizione e l'allestimento del Luna Park è compito esclusivo dell'amministrazione comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il comune tramite i propri servizi, impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Luna Park (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norme igienico sanitarie, rimozione rifiuti ecc.).
3. Il Responsabile del Servizio stabilisce la collocazione delle attrazioni nell'area a ciò destinata.
4. La collocazione delle attrazioni avviene alla presenza di incaricati dell'Amministrazione Comunale.
5. L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata per comprovate necessità, nelle successive manifestazioni.

6. L'accesso all'area destinata al Luna Park con i mezzi di trasporto per il montaggio delle attrazioni avviene secondo le disposizioni impartite.
7. Non è consentito installare attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione.
8. Le attrazioni devono inoltre essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità. Il concessionario deve adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità del pubblico.
9. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire elemento di disturbo al Parco stesso, oppure motivo di immoralità documentata, il Sindaco o suo delegato, ha facoltà di richiamare la ditta in questione e, se recidiva, può estrometterla dal Luna Park stabilendo altresì la durata della estromissione.
10. La partecipazione al Luna Park è obbligatoria durante l'intera durata della manifestazione.
11. L'abbandono del posteggio assegnato prima del termine delle attività del Luna Park comporta l'automatica esclusione dalla edizione successiva, salvo i casi di malattia e i motivi di forza maggiore che comunque dovranno essere documentati e comunicati tempestivamente all'Amministrazione.
12. Il concessionario dell'attrazione ha l'obbligo di adempiere alle prescrizioni impartite dagli organi preposti al controllo e vigilanza per motivi di carattere igienico- sanitario, d'ordine pubblico, di viabilità e sicurezza al fine del regolare svolgimento della manifestazione.

Art. 16

Carovane abitazione e carri trasporto

1. La sistemazione delle carovane abitazione e dei carri trasporto dei partecipanti al parco ha luogo negli spazi stabiliti dall'amministrazione comunale.
2. L'allestimento dell'area di sosta dei mezzi del Luna Park deve avvenire sotto il controllo della Polizia Municipale.
3. Chiunque immetta nell'area caravan, carri abitazione o carri trasporto senza previa autorizzazione verrà immediatamente allontanato dal parco.
4. Ciascun esercente deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dalle carovane/abitazioni e carriaggi, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori.
5. Dovranno essere rispettate le norme sull'allacciamento degli impianti elettrici, idraulici e fognari.
6. L'utilizzo dell'area si svolgerà sotto la responsabilità degli utilizzatori e dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica,

intendendo esonerata l'Amministrazione Comunale da ogni danno a cose o a terzi che avesse a verificarsi.

7. L'occupazione non dovrà in alcun modo impedire il normale transito ed al termine dell'attività dovrà essere asportato ogni arredo, manufatto o attrezzatura utilizzata, l'area dovrà altresì essere riconsegnata in condizioni di perfetto decoro urbano senza residui o rifiuti derivanti dall'iniziativa.
8. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a comunicare la data e l'ora di partenza entro le 24 ore precedenti al Comando polizia Municipale, per permettere la verifica delle condizioni dell'area stessa.
9. A testimonianza dello stato dell'area prima e dopo la sosta, ai fini della richiesta di eventuali risarcimenti danni, gli Agenti del Comando Unico di polizia Municipale Unione Tresinaro Secchia dovranno fotografare e mantenere agli atti del Comando, le immagini dell'area, individuata dall'amministrazione comunale, per la sosta delle carovane abitazione e carri trasporto degli operatori del luna park, prima e dopo il suo utilizzo.
10. Le spese relative ai consumi di acqua ed energia elettrica durante il periodo di sosta degli operatori del luna park è a carico degli utilizzatori.

Art. 17

Attività complementari

1. I banchi dello zucchero filato, pop corn e crepes dolci, possono trovare collocazione nei limiti di n. 4 per l'intero Luna Park e devono essere collocati nelle immediate adiacenze della propria attrazione autorizzata con dimensioni non superiori a 2 mq, in modo da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni ed il passaggio dei mezzi di soccorso.
2. Il titolare deve farne richiesta entro il termine di cui all'art. 3 e deve dimostrare il possesso dei requisiti igienico sanitari e dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari.
3. In caso di più richieste, per il rilascio delle concessioni saranno utilizzati i criteri di cui alla Delibera di giunta regionale la propria deliberazione n. 1368 del 26 luglio 1999, che ha stabilito, tra l'altro, i criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, sia alla spunta, sia in concessione, modificato con delibera di giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013. (presenze-anzianità di iscrizione in CCIAA).
4. Gli apparecchi automatici o semi automatici a gettone e comunque le piccolissime attrazione delle dimensioni non superiori a mq 2 (es. cavallini, aeroplani, pugno metri, ecc) possono trovare sistemazione nel Luna Park nei limiti di n. 2, per partecipante e sempre che ne abbia fatto richiesta entro i termini di cui all'art. 3 e fatta la salva la disponibilità di spazi idonei alla loro collocazione che deve essere nelle immediate adiacenze della propria attrazione autorizzata.

5. Le attività sopra indicate dovranno essere già posizionate al momento del controllo da parte della Commissione provinciale o comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

TITOLO II

Art.18

Complessi non costituenti parchi divertimento

Per le singole concessioni o per piccoli complessi non costituenti Luna Park gli interessati devono presentare domanda almeno 60 giorni prima della data in cui intendono svolgere l'attività e valgono le norme stabilite dal Regolamento.

I complessi e le attrazioni di cui al presente titolo possono agire nella stessa località (salvo dove esistono già piccoli complessi rionali) non prima di 60 (sessanta) giorni da fiere sagre o altre manifestazioni costituenti Luna Park.

La prescritta autorizzazione verrà rilasciata di volta in volta dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 19

Attività Circensi

1 . Definizione delle attività circensi

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge 18/03/1968 n. 337, dalla Circolare Ministeriale n. 4 del 04/06/1986 , aggiornato con Decreto Interministeriale del 14 giugno 2012 (G.U. n. 158 del 9 luglio 2012) nonché successive modifiche ed integrazioni.

La classificazione dei Circhi richiedenti l'occupazione viene determinata dalla capienza degli stessi.

2. Aree

Le aree destinate all'installazione delle attività circensi sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta comunale.

3. Periodi consentiti

Nel comune di Casalgrande, in considerazione dell'utilizzo dell'area per altre iniziative e dell'accessibilità in caso di mal tempo, possono essere rilasciate concessioni per i Circhi nei seguenti periodi:

1. dal 1 marzo al 31 maggio
2. dal 1 ottobre al 25 novembre

Nei suddetti periodi può essere installato un solo Circo per periodo per un massimo di 20 giorni consecutivi.

4. Istanza di concessione

Le domande, redatte in carta legale, dovranno pervenire all'Amministrazione comunale tramite pec, dai 10 mesi ai 60 gg prima della data di interesse pena l'esclusione della stessa, specificando i seguenti dati:

- Denominazione del Circo, il nome deve essere univoco e non sostituibile;
- Le generalità complete del rappresentante legale responsabile della struttura, residenza, numero di telefono e, indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni, codice fiscale o partita IVA ;
- Generalità complete del gestore, nominato dal legale rappresentante, responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti il possesso della licenza di esercizio rilasciata dal comune in cui il Circo ha la sede legale e dati iscrizione in Camera di Commercio;
- Il periodo preciso per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi di occupazione necessari per l'effettuazione delle operazioni di installazione e disinstallazione delle strutture;
- Tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso, diametro del tendone ove avvengono gli spettacoli, la capienza massima degli spettatori;
- Numero e dimensioni delle carovane – abitazioni e cariaggi;
- Eventuale presenza di animali e relativo impiego nello spettacolo,
- Natura, programma ed orario degli spettacoli;
- Ogni altra informazioni che si ritenga utile produrre ai fini del rilascio della concessione.

Il richiedente potrà, inoltre, allegare ogni altro atto o documento utile in suo possesso, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza.

L'amministrazione comunale si riserva di effettuare gli idonei controlli, in merito alle dichiarazioni rese, anche presso le altre pubbliche amministrazioni;

Le domande presentata oltre il termine ultimo stabilito non saranno prese in considerazione.

Le domande presentate prima dei 10 mesi dalla data richiesta, saranno considerate come pervenute 10 mesi prima dall'inizio della manifestazione.

5. Criteri di concessione

La concessione viene rilasciata sulla base della graduatoria formata per ogni singolo periodo.

In caso di presentazione di due o più domande per lo stesso periodo, l'area sarà assegnata al Circo che ha presentato per primo la richiesta;

In caso di parità sarà rilasciata la concessione al Circo che, su dichiarazione dell'ente Nazionale Circhi, risulti avere ottenuto il minor numero di piazze negli ultimi dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.

Sussistendo ancora la parità, si procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza dei rappresentanti dei Circhi interessati.

Sono esclusi dall'assegnazione coloro che hanno ottenuto la concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì di escludere dall'assegnazione dell'area i complessi che non ritenga idonei in base ad informazioni e notizie ottenute tramite controlli e verifiche presso altre pubbliche amministrazioni o che abbiano commesso irregolarità o infrazioni in occasione delle precedenti concessioni rilasciate.

6. Rilascio concessione

L'Amministrazione comunale, visionate le varie richieste, dà comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati, stabilendo il termine entro il quale dovrà essere presentata la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'attendamento e concessione dell'area.

Il rilascio della concessione può essere vincolato al versamento di un congruo deposito cauzionale stabilito dall'amministrazione.

Il deposito cauzionale viene versato all'atto del rilascio della concessione di suolo pubblico, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e dei danni che venissero eventualmente arrecati al patrimonio comunale.

La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- **Per i circhi con animali:**

1. dimensioni dell'area idonee a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali, in base alle dimensioni previste nelle indicazioni tecniche di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 647/2007;
2. ottenimento di apposito parere favorevole/nulla osta all'attendamento rilasciato dal competente servizio Veterinario dell'Ausl di Scandiano (RE), nel rispetto della normativa in vigore in materia igienico sanitaria e benessere animale, previa presentazione dell'elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati, della documentazione e delle schede informative degli animali previste dalla L.R. 5/2005
3. possesso di certificato di idoneità prefettizio in caso di utilizzo di animali appartenenti a specie pericolose, ai sensi della L. 150/92, che attesti le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate, correlata da:
 - a) planimetrie delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
 - b) descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (comprese l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
4. nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, occorre una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
 - a) garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
 - b) garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico tra visitatori ed animali.
 - c) Strutture nelle quali gli animali possano sottrarsi alla vista dei visitatori, almeno nelle strutture interne.

5. dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
6. Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta delle autorità competenti, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno essere altresì disponibili le mansioni affidate e, qualora disponibile, il curriculum professionale.
7. Registro CITES di cui al DM 8/1/2002.
8. Registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES che devono essere individualmente riconoscibili.
9. Piano alimentare specifico per ogni specie animale ospitata.
10. Strutture di ricovero degli animali dotate di riparo dalle condizioni climatiche avverse, arricchimenti ambientali e strumenti atti a regolare la temperatura un funzione delle esigenze specifiche degli esemplari ospitati.
11. Piano di pulizia e disinfezione locali.
12. Strutture per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di particolari cure veterinarie.
13. rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di trasporto animale.
14. piano d'emergenza da attuare in caso di fuga di animali.

➤ **Per Circhi di capienza superiori a 200 persone** al parere favorevole della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, previa presentazione di tutta la documentazione necessaria, indicata nell'elenco sottostante, in triplice copia.

➤ **Nel caso di Circhi con strutture con una capienza massima di 200 persone:**

- Planimetria con data e firma di tecnico abilitato;
- Piano di gestione della sicurezza – relazione tecnica delle strutture redatto da tecnico abilitato.
- Certificato annuale di corretto montaggio e collaudo delle strutture redatto da un tecnico abilitato;
- Documentazione attestante l'utilizzo di una ditta autorizzata per lo smaltimento di liquami e altri rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività;
- Indicazione dei servizi igienici a disposizione del pubblico.
- Copia documento di identità e attestato di qualifica del responsabile della sicurezza e dei componenti la squadra antincendio;
- Copia documento di identità responsabile dell'attività dichiarante;
- Certificazione di corretto montaggio e collaudo impianto elettrico ed allacciamento alla rete elettrica, redatto da un tecnico abilitato;
- Certificato di corretto montaggio e collaudo delle strutture redatto da un tecnico abilitato;
- Nulla-osta igienico sanitario relativo agli animali utilizzati nello svolgimento dell'attività, rilasciato dal servizio veterinario dell'Ausl di Scandiano (RE).
- Pagamento canone Cosap o altri canoni previsti per l'area utilizzata;
- il rispetto del regolamento in materia di affissioni pubblicitarie.

Per la somministrazione di alimenti e bevande:

- nulla osta rilasciato dall'Ausl, alla somministrazione di alimenti e bevande.
- Autorizzazione rilasciata dal comune in cui la società ha la sede legale.

Inoltre ai fini dell'installazione delle strutture:

- tutti gli impianti elettrici (cavi, apparecchiature, quadri, ecc.) posti su aree pubbliche o comunque raggiungibili da persone o mezzi, su ogni tipo di superficie (stradali e terreni), dovranno essere protetti da eventuali contatti, calpestii, attraversamenti pedonali e carrabili, e dotati delle apparecchiature di protezione e sicurezza previsti dalle norme in materia.
- I percorsi di raggiungimento delle strutture di spettacolo esterni alle aree di viabilità ordinaria, dovranno essere resi idonei e sicuri per la percorribilità degli spettatori e dei mezzi di soccorso.
- A rimozione delle strutture dovranno essere ripristinate le condizioni originarie delle aree con particolare riferimento all'eventuale danno a opere ed impianti ed al decoro urbano.

7. Tutela delle specie animali

Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

Nell'ambito del territorio comunale dovranno essere rispettate tutte le indicazioni impartite dalla normativa nazionale, dalla L.R. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale" e dalle indicazioni tecniche e disposizioni impartite dalla Regionale Emilia Romagna in materia di benessere animale, per assicurare le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione e utilizzo degli animali durante gli spettacoli.

In particolare, nel rispetto della delibera di Giunta Regionale n. 647/2007 nella quale la Regione recepisce le linee guida della commissione CITES del Ministero dell' Ambiente emanate il 10/05/2000 ed integrato ed aggiornato in data 19/04/2006 con prot. DPN/10/2006/11106, e dell' atto di indirizzo - risoluzione regionale del 27/03/2012:

1. L'attività circense deve svolgersi nel rispetto degli animali di qualunque specie impiegati, che non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie;
2. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;
3. E' consentito l'attendamento ai circhi che rispettano i criteri per l'utilizzo e la detenzione di animali domestici e selvatici enunciati nelle disposizioni vigenti del Ministero dell'Ambiente.
4. gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
5. al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale dovranno essere rispettate le caratteristiche etologiche delle varie specie.
6. E' vietato l'uso del fuoco negli spettacoli con animali.
7. Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
8. il reperimento di nuovi esemplari, a parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto esclusivamente tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

8 . TUTELA DEGLI ANIMALI E SICUREZZA DEI CITTADINI

1. E' fatto obbligo ai circhi attendati di attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
- b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica;
- d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

2. E' consentita l'esposizione degli animali a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purchè sia garantita in ogni momento la presenza di personale qualificato ed una adeguata distanza di sicurezza. Deve inoltre essere garantita agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

9. RESPONSABILITA' CIVILE

1. Gli operatori concessionari e/o autorizzati assumono in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare, nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. Ogni operatore ha l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'utilizzo dell'area si svolgerà sotto la responsabilità degli utilizzatori e dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, intendendo esonerata l'Amministrazione Comunale da ogni danno a cose o a terzi che avesse a verificarsi.

4. L'occupazione non dovrà in alcun modo impedire il normale transito ed al termine dell'attività dovrà essere asportato ogni arredo, manufatto o attrezzatura utilizzata, l'area dovrà altresì essere riconsegnata in condizioni di perfetto decoro urbano senza residui o rifiuti derivanti dall'iniziativa.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 20

Aree private

La concessione di aree private per l'allestimento di Luna Park o strutture circensi è subordinata all'autorizzazione del Responsabile del servizio competente.

Art. 21

Sgombro rifiuti

Lo sgombro dei rifiuti eventualmente prodotti durante la occupazione concessa (attrazioni e carovane/abitazioni) avviene, in ogni caso, a spese del concessionario, il quale prende allo scopo gli opportuni accordi con l'Ente gestore del servizio medesimo.

Art. 22

Organizzatori di parchi divertimento

L'Organizzatore, nell'esercizio della sua attività, ha l'obbligo di rispettare la legge 337/68, la Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 5444/TB 30 del 23/06/71, il D.M. 18 maggio 2007 come modificato dal D.M. 13 dicembre 2012 e s.m.i. ed il presente Regolamento Comunale.

Art. 23

Esclusione e revoca

Costituiscono motivi di esclusione per l'anno successivo e comportano l'allontanamento dell'attrazione i seguenti motivi:

- Installare un'attrazione diversa da quella autorizzata per lo spazio assegnato;
- Gestire l'attrazione con persone diverse da quelle autorizzate;
- Installare attrazioni giochi o attività complementari non autorizzati;
- Non ottemperare alle prescrizioni impartite dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- Non ottemperare alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- Avere presentato dichiarazioni o certificazioni non veritiere, qualora l'accertamento avvenga durante il periodo di svolgimento del Luna Park;
- Tenere comportamenti violenti e aggressivi accertati dalle forze dell'ordine, nei confronti di altri esercenti, frequentatori del parco, dei rappresentanti del Comune o di altri operatori autorizzati,
- Violare, nel corso della precedente installazione delle norme vigenti in materia di tutele degli animali e salvaguardia del loro benessere;
- Non ottemperare a quanto stabilito dall'amministrazione comunale relativamente alla sistemazione dei cariaggi;

Comportano l'archiviazione della richiesta di partecipazione:

- Avere dei debiti insoluti a qualsiasi titolo, nei confronti dell'amministrazione comunale in relazione alle attività svolte;
- Avere presentato una domanda di partecipazione priva di marca da bollo;
- Avere presentato una domanda di partecipazione incompleta od erronea e non averla regolarizzata nei termini assegnati dal Comune;
- La non veridicità delle dichiarazioni o certificazioni allegate o contenute nella domanda.

Art. 24

Violazioni regolamentari

Obblighi del concessionario

I concessionari devono rispettare le norme del presente Regolamento ed in particolare:

1. rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nell'apposita ordinanza orari e tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
2. rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal personale incaricato dall'Amministrazione, nonché le norme igienico-sanitarie, l'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;
3. rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione ed effettuare la rimessa in pristino dell'area data in concessione.

Sanzioni

La violazione di norme contenute nel presente regolamento, quando non costituisce reato, quando non costituisce violazione di norme statali o regionali implicanti l'attivazione di specifici provvedimenti e sanzioni accertate è punita con sanzioni pecuniaria amministrative da € 25 a € 500 ai sensi delle legge 21/11/1981 n. 689.

In particolare sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di 150,00 ed un massimo di 450,00 € la violazione delle disposizioni contenute agli articoli 13 comma 1 e 3, art. 15 comma 9, art 17 comma 1 e 2, art. 16 comma 1.

Sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di 50,00 € ed un massimo di 300,00 € la violazione della mancata esposizione delle tariffe e dei prezzi, la mancata illuminazione dell'attrazione nelle ore serali e notturne di svolgimento dell'attività, alle delle disposizioni contenute nell'art 16. comma 3, nonché l'inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni impartite dall'autorità ai sensi dell'art. 15 comma 2 e 12.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività per un periodo non superiore a giorni 7 qualora si verificano i seguenti eventi.

- non avere ottemperato alle norme riguardanti rumori e suoni molesti e l'orario di inizio e cessazione dei medesimi;
- non avere ottemperato alle disposizioni circa il decoro e l'efficienza della attrazioni o quant'altro disposto dai rappresentanti del comune o dalle forze dell'ordine,

- Avere provocato problemi di ordine pubblico,

Comporta l'esclusione definitiva dall'organico del parco e la chiusura coattiva dell'attrazione da parte delle forze dell'ordine il non avere ottemperato a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione dell'attività emanati dal Servizio comunale competente.

La sanzione accessoria verrà stabilita con provvedimento dirigenziale tenendo conto della gravità della violazione e della recidiva.

ADDETTI ALLA VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è assicurata dal corpo di polizia municipale e dagli altri organi di cui all'art. 13 della Legge 24/11/81 n° 689.

Art. 25

Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme consuetudinarie riconosciute dall'Amministrazione comunale, le norme relative all'occupazione del suolo pubblico e di Polizia Urbana, nonché quanto previsto dalla legge 337 del 18 marzo 1968 ed alle disposizioni di legge applicabili in materia di pubblica sicurezza ed ordine pubblico.

La Polizia municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto del presente regolamento.

Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere concesse dal Sindaco o suo delegato solo per gravi e comprovati motivi di interesse o ordine pubblico.